



COMUNE DI ARGENTERA

***** (PROVINCIA DI CUNEO) *****

Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera (Cn)

Tel: 0171/96710 Fax: 0171/96.89.00 Sito: www.comune.argentera.cn.it
e-mail: comune.argentera@gmail.com PEC: argentera@cert.ruparpiemonte.it
CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046

CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI RISALITA IN FRAZIONE BERSEZIO E STRUTTURA RICETTIVA c.d. "SELF SERVICE" – periodo 7 gennaio 2021- 30 Settembre 2021

* * * * *

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto

Il Comune di Argentera (d'ora in poi denominato "Affidante") affida la gestione degli impianti di risalita in Frazione Bersezio come sotto descritti e l'adiacente struttura ricettiva denominata "Self Service" corredata da accessori come da scheda di dettaglio, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche invernali ed eventualmente anche di trasporto turistico estivo e attività turistico sportive collegate, oltre che alle attività ricettive di ristorazione legate al Self Service.

Con il contratto sono affidati al Gestore ogni attività e servizio nonché le spese necessarie al miglior funzionamento delle strutture in oggetto, compresi tutti i servizi di custodia e di manutenzione ordinaria delle strutture sciistiche e pertinenze oggetto del bando nonché gli arredi così come nel dettagliato elenco. La durata del contratto é prevista dal 7 gennaio 2021 al 30 Settembre 2021.

Art. 2 - Descrizione degli impianti e delle attrezzature

Gli impianti sciistici in Argentera, oggetto del contratto, sono costituiti da:

- sciovia **MARMOTTA** : quota partenza 1630,50 m slm arrivo 1695,20m slm; lunghezza 528,96 m, potenza 30 kW, anno di costruzione 2010;
- sciovia **ANDELPLAN**: quota partenza 2236,00 m slm arrivo 2498 m slm; lunghezza 1587 m, potenza 154 kW, anno di costruzione 1987;
- sciovia **I LARICI**.: quota di partenza 1686,00 m slm arrivo 1870 m slm; lunghezza 633,00 m, potenza 55 kW, anno di costruzione 1979;
- seggiovia **PIED DE BEAU**, quota 1644 m slm arrivo 2305 m slm; lunghezza 1855 m, potenza 221 kW, anno di costruzione 1978
- locali a valle destinata alla biglietteria, uffici ed infermeria;
- Mezzo battipista Kassbohrer PB400
- Mezzo battipista Kassbohrer PB300
- Divise

- Radiotrasmittenti
- Materiale vario di sicurezza (materassini, cartellonistica, paline segnaletiche)

I precedenti mezzi vengono consegnati nello stato di fatto che la Ditta dichiara di conoscere e accettare, salvo richieste del Commissario Liquidatore per eventuali vendite, trattandosi di Comune in dissesto, nel qual caso l'Ente non riconoscerà nulla per la mancata concessione in gestione.

- impianto di innevamento artificiale per la produzione di neve artificiale (salvo richiesta del Commissario Straordinario Liquidatore, per eventuale vendita trattandosi di Comune dissestato).

- Area in disponibilità comunale destinata a parcheggio adiacente gli impianti di risalita; Per quanto attiene alla piena operatività delle precitate strutture, si rappresenta che ad oggi rimane operativa la sciovia così denominata "Marmotta" e sono in corso i lavori sui "Larici" e "Anderplan". Per la **seggiovia**, l'Ente è in attesa di ricevere il contributo per il ripristino della vita tecnica.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Gestore dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato al Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione nonché la manutenzione ordinaria.

Art. 3

Descrizione locali adibiti a Self Service

La struttura così denominata "Self Service", come struttura ricettiva è quella indicata nell' allegata planimetria "B". Gli arredi e le attrezzature sono quelle di cui all' allegato "A".

Art. 4 - Modalità e prescrizioni per l'utilizzo delle strutture

Nell'attività di utilizzo delle strutture, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, nella consapevolezza che la propria attività non dovrà in alcun modo pregiudicare la possibilità di utilizzo delle strutture stesse. Il Gestore, sulle superfici comunali di pertinenza, oggetto di questo bando, può installare strutture movibili funzionali e migliorative all'esercizio, nonché all'offerta turistica, purchè compatibili alle norme del P.R.G.C. e previa comunicazione/autorizzazione dell' Amministrazione Comunale. A tutti gli utilizzi autorizzati dal Comune, il Gestore dovrà garantire, senza oneri per la proprietà, tutti i connessi servizi tecnico - ausiliari. Al di fuori di quanto previsto nel presente Capitolato ed alle date calendarizzate, il Gestore sarà libero di organizzare e gestire e mettere in funzione le strutture (impianti e self service), sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti, servizi o attività collaterali rispetto a quelli oggetto del contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, attività ludico- motorie per bambini gare ecc.), con gestione a proprio esclusivo carico, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del Gestore. Il Comune si impegna sin d'ora a rilasciare al Gestore le eventuali autorizzazioni e/o concessioni necessarie, come previsto al successivo art. 5, qualora in possesso dei requisiti di legge.

Art. 5 - Oneri a carico del Gestore per gli impianti di risalita

1. Il Gestore provvederà a corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 del mese successivo, una percentuale dei ricavi:

• da € 1,00 a € 50.000,00	0,10%
• da € 50.001,00 fino a € 100.000,00	0,30%
• da € 100.001,00 fino a € 150.000,00	0,50%
• da € 150.001 fino a € 200.000,00	0,75%
• da € 200.001,00	1,00%

al netto dell'IVA che il concessionario dovrà corrispondere al Comune.

Il gestore dovrà fornire al Comune, al fine della corresponsione della quota di spettanza, la rendicontazione del conteggio che dovrà avvenire attraverso i passaggi stagionali nei tornelli ovvero sulla dimostrazione delle matrici relative ai biglietti venduti e acquistati sulle piste a mezzo skipass/MyPass o simili, ovvero sulla tariffazione automatica delle corse singole/orarie/giornaliere in forma elettronica su carta di credito.

2. Il Gestore si obbliga, in caso di adeguato innevamento, all'apertura degli impianti per un periodo minimo di : i week end dall'affidamento al 02/04 compresi e ogni altro periodo concordato con l'Amministrazione comunale. Non vi sono vincoli di obbligo all'apertura degli impianti per i mesi estivi.
3. Il Gestore si obbliga all'utilizzo dell'impianto di innevamento artificiale operante in sicurezza ogni qual volta si renda necessario, e quando possibile, per l'apertura degli impianti sciistici.
4. ad assicurare la manutenzione ordinaria (da intendersi come quella prevista dai libretti di manutenzione dei vari impianti) delle strutture, degli impianti tecnici, delle attrezzature, dell'area destinata a parcheggio, dei servizi igienici pubblici, per garantirne il corretto funzionamento, i controlli tecnici non distruttivi, compresi gli oneri previsti dalla normativa vigente. Dovrà, inoltre, provvedere al montaggio ed allo smontaggio dei traini delle sciovie nel rispetto delle normative di settore.
5. a provvedere alla battitura ed alla messa in sicurezza di tutte le piste da sci della stazione sciistica di Argentera, nonché allo sgombero neve del piazzale comunale antistante, nel rispetto della vigente normativa ed ad opera d'arte.
6. qualora dovessero verificarsi durante l'esercizio degli inconvenienti di funzionamento dell'impianto tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria urgente, il Gestore é autorizzato ad intervenire tempestivamente, per garantire la continuità del servizio, contattando ditte specializzate e/o fornitori qualificati in grado di effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità delle sciovie, della seggiovia, dei mezzi e di tutto ciò che è dato in gestione come dettagliato nell'Art. 2 del presente Capitolato. Rimane l'obbligo, a carico del gestore, di notificare tempestivamente, il Comune. Le somme anticipate dal Gestore saranno poi rimborsate dalla proprietà dell'impianto, a condizione che gli interventi eseguiti vengano preventivamente autorizzati dal Direttore d'Esercizio/Assistente Tecnico dell'impianto, verificata la congruità tecnica-economica dell'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale e che sussistano le condizioni per l'urgenza a condizione di poter sopportare il costo con risorse proprie dell'Ente fino a quando permangono le condizioni

del dissesto. Gli interventi non approvati dal Direttore d'esercizio/Assistente Tecnico e non concordati con l'Amministrazione, rimarranno ad esclusivo carico del Gestore;

8. Le attrezzature acquistate dal gestore per la gestione degli impianti, e per le normative sulla sicurezza, resteranno di sua proprietà.

9. Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere:

- all'apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze;
- alla pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici aperti al pubblico;
- alle spese di direzione tecnica, pubblicità, stampa dei biglietti;
- alle spese telefoniche ed elettriche;
- alla custodia degli impianti;
- alla dotazione di materiale e servizio di primo soccorso a norma di legge;
- alle spese per il personale di servizio impiegato nel funzionamento dell'impianto, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
- a garantire il finanziamento alla Ditta per l'assistenza ai collaudi e alle prove;
- a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti e dei mezzi dati in concessione;
- alla stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio, come indicato al successivo art. 9.

In particolare il Gestore si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali di consumo necessari (detersivi/carburante, ecc.):

- alla pulizia e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme, in modo da salvaguardare dal punto di vista igienico-sanitario gli utilizzatori degli impianti e nel rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico - sanitari concernenti la manutenzione e la vigilanza degli impianti e strutture in oggetto;
- Lubrificazione di tutti gli organi in movimento, sia in stazione che in linea;
- Controllo e regolazione dei traini;
- Sostituzione di parti usurate dei traini;
- Sostituzione delle guarnizioni in gomma dei rulli deteriorate
- Controllo e mantenimento in efficienza delle apparecchiature elettriche dell'azionamento e del circuito di sicurezza di linea;
- Lubrificazione della fune tenditrice;

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di far eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e perizie tecniche atte ad accertare il funzionamento della struttura e, pertanto, il Gestore si obbliga a consentire, durante l'apertura degli impianti, l'accesso del personale del Comune incaricato del controllo.

Il Gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.

E' ammesso l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive in qualunque periodo, anche comportanti la temporanea chiusura al pubblico non interessato all'evento, previo accordo tra le parti. Il Gestore dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di tutte le attività di loro interesse.

Rimane in capo al gestore l'organizzazione e gestione di un evento sportivo invernale (almeno uno durante l'intera stagione invernale – compatibilmente con le problematiche derivanti dalla pandemia Covid 19) da concordarsi con l' Amministrazione Comunale.

Il Comune, ogni qual volta debba organizzare una manifestazione o altro, può richiedere al Gestore l'utilizzo gratuito dei beni dati in concessione, previ accordi preventivi (almeno cinque giorni prima).

Art. 6

Oneri a carico del Gestore relativi alla struttura ricettiva Self Service

1. Il gestore provvederà a corrispondere, in due tranches, l'importo di € **4.500,00** di corrispettivo per il periodo 7 gennaio 2021 – 30 settembre 2021 (**importo soggetto a rialzo in fase di gara**)
2. il gestore entro 15 giorni dall' affidamento della struttura, anche nelle more del perfezionamento del contratto, dovrà provvedere alla volturazione di tutte le utenze collegate alla struttura e nei locali accessori.
3. Sono altresì a carico del gestore le opere di manutenzione ordinaria tutte e quelle di manutenzione straordinaria nelle seguenti situazioni: insostenibilità della spesa da parte dell' Ente, atteso che il Comune si trova nella situazione di dissesto, ovvero mancata preventiva autorizzazione che parte dall' Ente. In particolare sarà a carico del gestore mostrare cura per gli oggetti e/o gli arredi e le attrezzature custodite e, inoltre dovrà essere garantita la tinteggiatura ogni qualvolta si renda necessario e comunque se richiesto dall' Amministrazione Comunale.
4. Il gestore dovrà garantire la pulizia ordinaria e la tinteggiatura dei locali servizi esterni. Significando che gli stessi saranno affidati

alla totale cura e gestione del gestore che dovrà garantire e controllare il mantenimento e la cura dei locali allo stato dell' arte.

5. Il gestore dovrà garantire che il personale impiegato per tutte le attività connesse sia qualificato e assunto regolarmente con contratti di copertura anche ai fini INAIL
6. In caso di mancato rispetto delle condizioni e clausole contenute nel presente capitolato l' Amministrazione Comunale, dopo specifica contestazione scritta può procedere alla revoca unilaterale del contratto.
7. Il gestore si obbliga ad utilizzare i vani in dotazione per l'espletamento dell' attività di bar / self service/ ristorazione a servizio degli impianti di risalita, e tal fine si obbliga:
 - a) tenere aperta la struttura ricettiva e fornire il servizio SEMPRE durante gli orari di apertura degli impianti e almeno 60 gg durante la stagione estiva.
 - b) fornitura di nr. 30 pasti annuali, a titolo gratuito, all' Amministrazione Comunale, che potrà destinarli ad operai comunali, tecnici incaricati, volontari civici, pro loco ecc ecc...
 - c) disponibilità dei locali per un numero massimo di 10 giornate dedicate alla promozione del territorio e per gli eventi organizzati in collaborazione con il Comune.
 - d) si rappresenta come l' utilizzo dei servizi igienici interni alla struttura self-service ed esterni DEVONO essere garantiti a tutti gli avventori, indipendentemente dall' utilizzo delle strutture gestite (come clienti). Ciò si rende necessario per garantire la fruibilità di un servizio pubblico essenziale.

Art.7 - Tariffe

Le tariffe e le convenzioni per usufruire degli impianti di risalita sono stabilite concordemente tra il Gestore e il Comune . Il concessionario deve rendere pubbliche le tariffe, con mezzi idonei presso gli impianti oggetto dell'affidamento, oltre che sul sito del gestore, dandone comunque diffusione anche sui social o qualunque media ritenuto idoneo ed efficace.

Art. 8 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria, sui beni dati in gestione qualora siano danni addebitabili ad usura opportunamente segnalati e concordati con il Comune e non invece a danneggiamenti da parte degli utilizzatori qualora il Comune stesso possa sopportare il costo con risorse proprie e previa valutazione economica dell'operazione essendo il Comune in dissesto.

Art. 9 - Responsabilità del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell'importo di Euro 2.000.000,00, da depositare all'atto della stipula dell' affidamento anche nelle more del perfezionamento del contratto d'Appalto c/o l'Ufficio di Segreteria. L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dall' utilizzo delle strutture e degli impianti di proprietà Comunale, oltre ai danni derivanti dallo svolgimento di gare,

allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e la struttura concessa in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Gestore e precisati all'art. 4. Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al Comune, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso, ovvero dovrà chiudere l'esercizio al pubblico se si dovessero verificare danni pericolosi per l'utenza del self service. Il Gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato speciale.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività sportive e della ristorazione, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Gestore, risponderà, inoltre, dei danni causati ad arredi, strutture e attrezzature concessi in uso, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto utilizzo.

All'atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna. Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.

Art. 10

Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Gestore depositerà c/o l'Ufficio Comunale, all'atto della firma della stessa, una cauzione pari a € 1.000,00. Tale cauzione, da costituirsi secondo il codice dei contratti. Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Gestore. Tale possibilità è estesa ai danni da essa direttamente o indirettamente arrecati alla struttura e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Art. 11

Divieto di modificazione della destinazione degli impianti sportivi e della struttura Self Service

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Canone e durata del contratto

Il contratto avrà la durata per il periodo 7 gennaio 2021 – 30 settembre 2021. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A/R entro e non oltre il 31 maggio 2021

Art. 13

Uso dei locali ed impianti -sospensione

Con L'atto di affidamento, anche nelle more del perfezionamento del contratto, il Comune garantisce per tutta la durata della gestione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 14

Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi

Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti durante l'apertura dei medesimi. E' tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali ed assicurativi di settore, ed a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi. Dovrà, inoltre, dotarsi di un Direttore di Esercizio e di un Responsabile d'Esercizio Sciovia, con idonee abilitazioni in corso di validità e con i corsi di aggiornamento. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il Gestore nel rispetto del diritto del lavoro e delle specifiche norme contrattuali. Il personale addetto alla ristorazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, specie in materia di igiene e sicurezza.

Art. 15

Pubblicità attività commerciali

Il Gestore potrà esporre, in apposite bacheche e sulle strutture degli impianti, materiale pubblicitario, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 16

Riconsegna delle strutture

Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà restituire le strutture, con gli arredi e i relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale e relazione tecnica, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

Art. 17

Risoluzione anticipata del contratto

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente il contratto con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del responsabile del servizio di eventuali addebiti per incuria nella gestione; nel caso di contestazioni di natura tecnica da parte della proprietà le

valutazioni dovranno essere supportate esclusivamente da motivazioni di natura tecnica. La risoluzione sarà esecutiva per entrambe le strutture (impianti e self service) anche se la contestazione dovesse interessare solo un esercizio.

b) qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge e contrattuali;

c) qualora si verifichi il fallimento del Gestore ovvero lo scioglimento dello stesso o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto societario del Gestore, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto, senza preventivo assenso dell'Amministrazione comunale ;

d) qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto;

d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 e degli obblighi di cui all'art. 5 del presente capitolato speciale d'appalto;

e) violazione del disposto di cui al successivo art.19 "Cessione del contratto";

f) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 23, comma 1, ultimo capoverso.

Art. 18

Decadenza dalla gestione

Il Gestore decade dalla gestione di entrambe le strutture in caso di fallimento, di scioglimento o cessazione anche di una sola attività.

Art. 19

Cessione del contratto

g) E' fatto espresso divieto al Gestore di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nel contratto senza preventivo assenso dell'Amministrazione comunale;

Art. 20

Modificazione del contratto

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 20

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Argentera ed il Gestore è competente il Foro di Cuneo.

Art. 22

Penali

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d'obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Gestore una penale di € 100,00;

- Per la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria da parte del gestore, la stessa sarà eseguita dall' Ente che avrà diritto al rimborso degli importi di spese maggiorate del 15%
- Per ritardato pagamento delle rate di canone di gestione:
- sanzione pecuniaria pari al 20% per ogni mese di ritardo

L'applicazione delle stesse sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite fax, o mail. Il Gestore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 48 ore dalla data di ricevimento. Il mancato versamento delle penali, in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Comune e nonostante la diffida a provvedervi nel termine stabilito, può comportare la risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art.17.

E' comunque sotteso che ogni danno materiale e fisico nei confronti dei terzi è espressamente a capo del gestore sia per le spese legali che per i danni materiali e fisici di qualunque natura essi siano, manlevando fin d'ora incondizionatamente l'Amministrazione comunale.

Art. 23 Norma finale – clausola cautelativa

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si applica la normativa vigente in materia.

A seguito della situazione in corso dovuta alla pandemia da Covid 19 e della possibile emanazione di successivi DPCM o disposizioni normative di limitazione dell'utilizzo degli impianti e della libera circolazione, il corrispettivo verrà proporzionalmente ridotto per i periodi di non possibilità di utilizzo degli impianti stessi.

Argentera, li 10 dicembre 2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E PATRIMONIO
F.to ARNUZZO Renato**